



Decreto del Direttore Generale

Oggetto: Bando per l'attivazione di contratti di prestazione lavorativa in telelavoro domiciliare annuale - anno 2024

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTA** la Legge n. 191 del 16/06/98, ed in particolare l'art. 4;
- VISTO** il D.P.R. 8/3/1999 n.70, "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni";
- VISTO** l'Accordo Quadro del 23 marzo 2000 "Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.4 co.3 della legge 16/6/1998, n.191";
- VISTA** la Legge n. 124 del 07/08/2015;
- VISTO** il CCNL - Comparto Università del 16/10/2008, novellato dal CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 e con il CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca del 18/01/2024;
- VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Ateneo;
- VISTO** il Regolamento sul telelavoro per il personale tecnico e amministrativo emanato con D.R. n. 239/2018, prot. n. 16062 del 19/03/2018;
- CONSIDERATO** che il monte ore riservato al telelavoro annuale per l'anno 2024, sulla base del personale assunto a tempo indeterminato al 31/12 dell'anno precedente, è quantificabile in complessive in 22.464 ore;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 78/2024;
- PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo

DECRETA

Art. 1

Monte ore disponibile e durata della prestazione

1. È indetto il bando per l'attivazione di contratti di telelavoro domiciliare annuale per l'anno 2024.
2. Per l'attivazione dei contratti di cui al co. 1 è disponibile un monte ore annuo di 22.464 ore.
3. È ammesso a partecipare al presente bando il personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Ateneo a tempo determinato e indeterminato con regime orario a tempo pieno.
4. Il personale in servizio a part-time potrà accedere al telelavoro domiciliare annuale previa trasformazione, per il periodo di svolgimento del telelavoro, del regime orario da tempo parziale a tempo pieno.

5. Per attività di telelavoro si intende quella definita dall'art. 2 del Regolamento sul telelavoro emanato con D.R. n. 239/2018, prot. n. 16062 del 19/03/2018.
6. I contratti relativi al presente bando sono attivati per la durata massima di 12 mesi a decorrere dal 01/11/2024, fermo restando il limite costituito dal monte ore di cui al co. 2.
7. La graduatoria costituita a seguito del presente bando ha validità fino al 31/10/2025.
8. Il bando è reperibile sul sito web di Ateneo nella sezione Home > Ateneo > Lavora con noi > Formazione e comunicazioni > Comunicazioni al personale.

Art. 2

Contenuti e modalità di presentazione delle richieste

1. La presentazione della richiesta di telelavoro da parte del/la dipendente è di natura volontaria e avviene sulla base di uno specifico progetto concordato con il/la Responsabile di Struttura.
2. Nella richiesta di telelavoro devono essere indicati:
 - Gli obiettivi e/o le motivazioni;
 - Le attività individuate da svolgere in telelavoro ed il loro grado di tele-lavorabilità;
 - I dati relativi al dipendente interessato;
 - I sistemi di supporto tecnologici necessari;
 - Le caratteristiche del rapporto di telelavoro (orario, reperibilità, durata, verifiche della prestazione);
 - Altre informazioni rilevanti sulle attività svolte in telelavoro.
1. La richiesta è presentata esclusivamente mediante l'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito di Ateneo al link <https://apps.unive.it/richieste/index/disponibili> o seguendo il percorso: *Richieste e servizi risorse umane* > *Compilazione richieste on-line* > *accedi* > *nuova richiesta* > *domanda di telelavoro*.
2. La procedura sarà attiva per la presentazione delle richieste a decorrere dal 13/09/2024 e fino al 09/10/2024.
3. Le richieste si intenderanno correttamente presentate se sottoscritte dal/la Responsabile di Struttura (Dirigente, Segretario/a di Dipartimento/Scuola/Centro) tramite la procedura di cui al precedente comma entro le ore 23.59 del 09/10/2024.
4. Non si terrà conto delle istanze pervenute dopo il termine del 09/10/2024 o firmate da un soggetto diverso dal/la Responsabile di Struttura sopra specificato/a, salva esplicita delega da questi preventivamente presentata all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo all'indirizzo mail pta.carriere@unive.it.

Art. 3

Modalità di svolgimento del telelavoro

1. Il/la dipendente potrà distribuire liberamente l'attività lavorativa in modalità di telelavoro nell'arco della giornata (massimo 9/h al giorno), garantendo il rispetto del monte orario settimanale di 36 ore e rispettando l'orario di reperibilità di cui al successivo co. 3. L'articolazione dell'orario è stabilita in accordo con il/la Responsabile della Struttura di appartenenza in funzione:
 - del grado di applicabilità del telelavoro;
 - delle esigenze organizzative della struttura;
 - delle motivazioni personali dell'interessato/a;

- della tipologia di telelavoro.
2. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro non sono configurabili prestazioni straordinarie, supplementari, notturne e festive.
 3. Il/la dipendente dovrà concordare con il/la Responsabile della Struttura di appartenenza almeno una fascia giornaliera di reperibilità telematica e telefonica che dovrà essere pari almeno 1/2 dell'orario giornaliero di servizio previsto in modalità di telelavoro.
 4. Eventuali sopravvenuti impedimenti alla reperibilità dovranno essere preventivamente segnalati via e-mail alla struttura e saranno considerati permessi personali.
 5. Le giornate lavorative in telelavoro possono essere al massimo 3 nell'arco della settimana lavorativa, salvo il caso di telelavoro motivato dalla necessità di organizzazione familiare con riferimento alla cura di figli di età inferiore ad un anno.
 6. Durante le giornate lavorative in modalità di telelavoro non è prevista l'erogazione del buono pasto, anche in caso di servizio misto nell'arco della stessa giornata.
 7. Ferma restando la distribuzione dell'orario, è possibile concordare i rientri periodici in sede pianificabili sulla base del servizio svolto e sulla necessità della struttura di appartenenza anche per le verifiche necessarie al corretto svolgimento dell'attività, con la frequenza indicata nel singolo contratto individuale.
 8. L'amministrazione può convocare il/la telelavoratore/trice a riunioni e incontri specifici previo congruo preavviso, di norma non inferiore a 24 ore.
 9. Al fine del mantenimento e sviluppo della professionalità il/la dipendente in servizio in telelavoro è tenuto/a a partecipare alle relative iniziative di formazione, aggiornamento e addestramento organizzate dall'Amministrazione anche se programmate in giornate in cui è previsto il telelavoro.
 10. L'Università potrà interrompere la prestazione di telelavoro con decorrenza immediata per esigenze organizzative, nonché qualora venisse meno l'esigenza che ne ha determinato l'attivazione.

Art.4

Approvazione delle richieste e criteri di priorità per la formazione della graduatoria

1. A seguito delle domande pervenute l'Amministrazione formulerà una graduatoria sulla base dei criteri di priorità di seguito elencati (può essere indicato un solo criterio per ciascuna domanda):
 1. assistenza ai parenti o affini entro il secondo grado o a conviventi con grave handicap accertato ai sensi dell'art. 4 e con le caratteristiche di cui all'art. 3 co. 3 della legge 104/92;
 2. assistenza ai parenti o affini entro il secondo grado o a conviventi con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 e con le caratteristiche di cui all'art. 3 co. 1 della legge 104/92;
 3. assistenza a parenti o affini fino al terzo grado in situazione di gravità psicofisica ancorché non accertata ai sensi della legge 104/92, ma certificata da struttura pubblica competente;
 4. organizzazione familiare con riferimento all'età del minore fino ad un 1 anno compiuto;
 5. organizzazione familiare con riferimento all'età del minore fino a 3 anni compiuti;
 6. organizzazione familiare con riferimento all'età del minore fino a 6 anni compiuti;
 7. organizzazione familiare con riferimento all'età del minore fino a 9 anni compiuti;
 8. organizzazione familiare con riferimento all'età del minore fino a 12 anni compiuti;
 9. difficoltà di raggiungimento della sede di lavoro attestata dalla distanza chilometrica tra quest'ultima ed il proprio domicilio;

10. difficoltà di ricongiungimento familiare dovute alla lontananza della sede di lavoro del/la coniuge/convivente dal domicilio che impedisca il ricongiungimento familiare quotidiano;
 11. altri motivi, quali motivi di studio (purché in mancanza dell'utilizzo dei permessi di cui al DPR 395/88), esigenze organizzative, ecc.
2. I criteri di cui ai punti 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano con riferimento ai nuclei familiari all'interno dei quali l'istituto del telelavoro o gli istituti di cui alla legge n. 53/2000 non risultino utilizzati dal coniuge. Il contratto deve intendersi sospeso per il periodo durante il quale il coniuge usufruisce degli istituti sopraccitati. A tal fine il/la dipendente compila apposita dichiarazione.
 3. Nel caso in cui le richieste risultassero superiori ai limiti stabiliti dall'Amministrazione verranno autorizzate, nell'ambito di ciascun criterio di priorità, le richieste di coloro che non hanno già usufruito in precedenza del telelavoro. In subordine, limitatamente ai criteri di cui ai punti 1, 2 e 3 si darà priorità al grado di parentela e affinità, e con riferimento ai criteri di cui ai punti 4 5 6, 7 e 8 si darà priorità, in ordine, ai nuclei familiari monoparentali, alle richieste relative a minori che frequentano una struttura scolastica (asilo, scuola) con termine entro le ore 14.00, ai nuclei familiari con riferimento al numero di figli a carico di età fino ai 12 anni e alla minore età del minore per il quale viene effettuata la richiesta. Limitatamente al criterio di cui al punto 9 si darà priorità alla maggior distanza chilometrica tra il domicilio e la sede universitaria di afferenza. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza a coloro che contano una maggiore anzianità anagrafica.
 4. I requisiti previsti per i singoli criteri di priorità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Art. 5 Verifiche della prestazione

1. Il/la lavoratore/trice ha l'impegno di eseguire i compiti assegnati e/o di raggiungere gli obiettivi assegnati nei termini previsti e di svolgere al meglio la propria attività al fine di non creare ritardi o disfunzioni nel processo lavorativo.
2. Il/la lavoratore/trice dovrà attestare la prestazione svolta in modalità di telelavoro utilizzando il sistema di rilevazione delle presenze attraverso il "Timbratore virtuale".
3. Il/la diretto/a Responsabile del/la lavoratore/trice potrà predisporre un sistema di controllo della qualità e quantità della prestazione eseguita
4. La mancata esecuzione dei compiti assegnati al/la dipendente per cause allo/a stesso/a imputabili, segnalata all'Amministrazione a cura del/la Responsabile di struttura, comporterà la revoca del telelavoro, ferma restando l'applicabilità di eventuali sanzioni disciplinari.

Art. 6 Rimborsi

1. I costi dei collegamenti telematici e telefonici sono a carico dell'Amministrazione. Qualora per scelta personale o per valutazioni relative alla qualità del collegamento il/la dipendente non utilizzi i dispositivi di connessione forniti dall'Amministrazione, allo/a stesso/a verrà rimborsato in misura forfettaria il costo che sarebbe stato sostenuto dall'Ateneo per la connettività come da dotazione standard.
2. L'Amministrazione provvederà anche al rimborso dei consumi energetici nella misura forfettaria di euro 20,00 mensili, calcolati con riferimento ad una prestazione in telelavoro che prevede la permanenza del/la lavoratore/trice al proprio domicilio per un massimo di tre giorni alla settimana. Tale importo sarà proporzionato alle effettive giornate in telelavoro svolte dal/la dipendente.

3. I rimborsi saranno effettuati in due rate durante la prestazione lavorativa del telelavoro per l'intero periodo dal 01/11/2024 al 31/10/2025, previa verifica della prestazione.

Art. 7
Normativa di riferimento

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento sul telelavoro del personale tecnico e amministrativo emanato con D.R. n. 239, prot. n. 16062 del 19/03/2018 ed alla normativa nazionale ed europea vigente in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. GABRIELE RIZZETTO

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Lorenza Bertazzolo

VISTO: LA DIRIGENTE ARU
Dott.ssa Monica Gussoni